



# Decidere Freud

Moreno Manghi

## I. «La psicanalisi va intesa come psicoterapia»

Così termina il testo dell'ultima sentenza di condanna di una psicanalista per abuso di professione psicoterapeutica (sentenza che riporta come un calco le stesse argomentazioni di tutte le altre): «La “psicanalisi” *va intesa* come “psicoterapia”, caratterizzata da un percorso, che è anche terapeutico e volto a procurare la guarigione da talune patologie. [...] Sarebbe stata necessaria quell'abilitazione di cui la ricorrente era comprovatamente sprovvista».

Il corsivo *va intesa* è mio. Da notare: non viene detto che la psicanalisi è una psicoterapia ma che *va intesa come* psicoterapia. Questa prudenza formale è quasi certamente da attribuire al fatto che la discussione scientifica nel merito resta completamente aperta e una parte non irrilevante degli psicanalisti nega recisamente che la psicanalisi sia una psicoterapia. Peraltro, dovrebbe stupire che il confronto tra le due fazioni avvenga in un'aula di tribunale e non attraverso un dibattito culturale.

Che cosa autorizza il giudice a dichiarare che la psicanalisi va intesa come psicoterapia e quali motivazioni fornisce? Nessuna. Invece d'interrogarsi sul ruolo imbarazzante che deve espletare – decidere, in sede giudiziale, su ciò che nella discussione scientifica è ancora tutto da decidere e su cui gli stessi psicanalisti si trovano da decenni in controversia –, il giudice non esita a infliggere una condanna motivata unicamente da un: “*va intesa come*”. È vero che potrebbe suffragarlo con: “secondo il testo della legge (56/89)<sup>1</sup>, che dice...”; ma il fatto è proprio questo: che la legge *non* dice. E non solo non dice, ma nemmeno sottintende. Ecco perché, non senza una venatura di umorismo (nero), la principale prova che uno psicanalista può esibire per essere scagionato dell'accusa di abuso di professione psicoterapeutica, è il testo della stessa legge 56/89 a cui l'accusa si richiama per incriminarlo!

Si considerino, infatti, almeno tre punti paradossali.

Il *primo*: non è lo psicanalista, che vi si è formato, la esercita e contribuisce alla sua elaborazione teorica, ma è il giudice a dire che cos'è la psicanalisi, o come essa debba essere intesa.

Il *secondo*: nel testo definitivo della legge, nulla è prescritto riguardo alla psicanalisi, che non è mai menzionata. Il fatto che in un primo tempo lo sia stata, e che in un secondo tempo, dopo accesi dibattiti, la parola “psicanalisi” sia stata stralciata<sup>2</sup>, non lascia dubbi sulla volontà del legislatore. In altri termini, non si è trattato di un'*omissione*. Questo punto è decisivo, perché

<sup>1</sup> Legge n. 56 del 18 febbraio 1989, che definisce e regola la professione di psicologo e l'attività di psicoterapeuta (legge Ossicini).

<sup>2</sup> Fu la Società Italiana di Psicoanalisi (SPI) a ottenere che nel testo di legge la psicanalisi non fosse menzionata.

esclude il ricorso all'interpretazione della legge, che potrebbe essere autorizzato da ciò che non è esplicitato perché è *sottinteso*. L'omissione è un concetto normativo: il mancato compimento di un atto che si aveva il dovere giuridico di compiere. Sarebbe quindi tanto più grave un'omissione che figura nella redazione di un testo di legge.

È pertanto inconfutabile che il legislatore non ha *omesso* la parola “psicanalisi” in quanto intendeva *sottintenderla* – che è già di per sé un'aberrazione, trattandosi di un testo di legge cui si richiede, almeno formalmente, la massima chiarezza e non di prestarsi all'equivocità – ma ha intenzionalmente *deciso* di non includerla.

Da qui un *terzo* punto: il giudice, invece di applicare la legge, si sostituisce al legislatore e include la psicanalisi nella legge, là dove la volontà del legislatore è stata di escluderla, come mostrano gli Atti Parlamentari della Camera dei Deputati<sup>3</sup>.

In conclusione, la dichiarazione del giudice che “la psicanalisi va intesa come psicoterapia” non si può definire altrimenti che una *congettura indebita*. E ciò vale naturalmente per tutte le altre sentenze di condanna.

Non è questo il luogo per interrogarsi su che cosa induca il giudice a procedere in questo modo, e sulla completa inerzia, per non dire indifferenza, di chi dovrebbe vegliare sulle derive del diritto. In quanto alla pubblica opinione, basta ammanirle qualche osso demagogico – del tipo: “Tutelare la Salute dell'Utenza” – perché si accontenti di rosicchiarlo.

Proviamo dunque a toglierglielo e a mettergli in bocca qualche altro dubbio sulla liceità delle imputazioni per abuso di professione psicoterapeutica. Con l'avvertenza: non si tratta semplicemente di una disputa di mercato tra “psicoqualchecosa”, è la libertà di *tutti* che è in gioco.

Tutte le sentenze di condanna si fondano sulla dichiarazione che la psicanalisi è (o vada intesa come) una psicoterapia, o “anche” una psicoterapia, ma nessuno finora lo ha mai dimostrato. In altri termini, si tratta di un *postulato*, di una proposizione che, senza essere stata preventivamente dimostrata come vera, viene assunta come se lo fosse (anche allo scopo di refutarla). L'assunzione di questo postulato vale naturalmente solo per quegli psicanalisti che sono convinti di “curare talune patologie”, cioè che la loro pratica sia un “metodo di cura”. Ma fossero anche *tutti* a pensarla così, si tratterebbe pur sempre di un postulato. Esso è comunemente (non sempre) alla base di una domanda d'analisi, considerata di solito equivalente (non sempre) a una domanda di cura.

<sup>3</sup> Il libro di Franco Quesito, *Da Lacan in Italia a SpazioZero*, Polimnia Digital Editions, Sacile 2017, offre una documentata ricostruzione della gestazione della legge 56/89.

Ora, per quegli analisti per cui la psicanalisi non è in alcun modo una cura<sup>4</sup>, e non ha niente a che fare con la “malattia mentale”, le “patologie”, i “disturbi psichici”, una delle svolte cruciali di un’analisi è proprio la caduta, nel discorso dell’analizzante, del postulato della cura (a condizione che non sia l’analista stesso a impedirlo<sup>5</sup>). Caduta che sancisce il passaggio dalla “nevrosi clinica” alla “nevrosi di transfert”, quando «ci riesce in genere a dare a tutti i sintomi della malattia un nuovo significato in base al transfert, facendo in modo che la normale nevrosi sia sostituita da una “nevrosi di transfert”»<sup>6</sup>. Caduta sancita da frasi allarmanti quali: «Non so più perché continuo a venire qui e a cosa serve tutto questo», che fanno temere la perdita di fiducia nell’analisi e un possibile segnale di “reazione terapeutica negativa”. In realtà, non si tratta di una perdita di fiducia nei confronti dell’analisi, ma della sua promessa terapeutica. Insomma, la “reazione terapeutica negativa” è la reazione negativa al postulato terapeutico dell’analisi, reazione che permette al *paziente* di trasformarsi in *analizzante*, colui che non s’immagina più di stare “sottoponendosi a una cura”. Ne consegue che il postulato della “cura analitica” è una resistenza all’analisi di cui bisogna aspettare la caduta<sup>7</sup>.

Del resto, se non si fanno progressi terapeutici è perché in un’analisi non ce ne sono. Quelli che vengono chiamati gli “effetti terapeutici” dell’analisi, dipendono dalla sua pesante compromissione con la terminologia medica, dovuta alla sua origine dall’alveo della medicina. Freud, che non è mai riuscito a liberarsi completamente dal dr. Jekyll, non ha compreso che il compito più urgente era (ed è) di riformare il *lexicon* medico-psichiatrico che infesta la psicanalisi, impronunciabile, arrogante, offensivo, carico di rapporti di potere inaccettabili. Lo scenario della cura è completamente immaginario: l’analisi si svolge su “un’Altra scena”.

A proposito degli “effetti terapeutici”, tra gli argomenti a sostegno della loro difesa, gli analisti “laici”<sup>8</sup> affermano di non esserne direttamente responsabili, perché non costituiscono il suo scopo e devono considerarsi un

<sup>4</sup> Per cui, cioè, essa non solo non è una cura medica, ma non è una cura in nessuna accezione del termine, nemmeno quella che si appella alla distinzione tra *to care* a *to cure*.

<sup>5</sup> «Non dimentichi mai che lei è qui per curarsi!» è la tipica frase che rivela le gravi difficoltà di transfert in cui è inciampato l’analista.

<sup>6</sup> S. Freud, “Ricordare, ripetere, rielaborare”, in *Opere*, vol. 7, Boringhieri, Torino 1975 (1980), p. 360.

<sup>7</sup> Contestare fin da subito la confusione tra domanda di analisi e domanda di cura sarebbe un grossolano errore, che pregiudica il transfert e la stessa possibilità dell’inizio dell’analisi. Il retaggio medico è talmente forte e radicato che abbiamo bisogno di un certo tempo per dismettere i panni del “paziente”. Di ancora più tempo hanno bisogno gli psicanalisti per rinunciare a “giocare al dottore”.

<sup>8</sup> Termine, peraltro a me sgradito, che etimologicamente e storicamente li contrappone al clero professionale.

sovrappiù (potremmo anche dire: un “extra”) non cercato. È evidente, infatti, che parlare di “effetti terapeutici” non direttamente perseguiti è un conto; parlare di “psicoterapia” – il cui scopo dichiarato e professato, e giuridicamente riconosciuto, è proprio di realizzare detti effetti – è tutt’altro conto. Perché il giudice non tiene in nessun conto questa distinzione?<sup>9</sup>

Parlare di “percorso analitico”, immaginato come una sequenza di stadi evolutivi verso la meta della guarigione, non è meno assurdo che parlare di “colloquio psicanalitico”, anch’esso richiamato in tutte le sentenze di condanna<sup>10</sup>. Ma quando mai in un’analisi si colloquia, quando mai c’è interlocuzione e reciprocità tra analizzante e analista? È la stessa imposizione della regola fondamentale dell’associazione libera – «senza di cui l’analisi non potrebbe neppure cominciare» – a rendere impossibile il colloquio, che è invece uno degli elementi cruciali della psicoterapia, e per una buona ragione, perché il colloquio è terapeutico in quanto tale.

Dunque: o si procede attraverso le associazioni libere, che lo escludono per definizione, o si pratica il “metodo del colloquio”. In questo caso non si tratta più di psicanalisi.

Che cosa possiamo ancora fare in una situazione che sembra senza vie d’uscita, dove ogni sforzo per allertare la pubblica opinione soccombe al ron-ron della “tutela del diritto alla salute”?

Forse incoraggiare la lettura del libro di Roberto Cheloni e Riccardo Mazzariol, *Lo statuto giuridico dell’attività di psicoanalista* (ETS, Pisa 2020), di cui riporto una delle tesi fondamentali:

*«L’obiettivo della pratica analitica è lo studio dell’inconscio e dei suoi processi che, solo di riflesso, può avere effetti curativi. Non vi è alcuna prescrizione terapeutica al cliente da parte dello psicoanalista, né alcun intento curativo: la tutela del diritto alla salute non può dirsi allora venire in rilievo, se non in modo secondario, riflesso e marginale, tale da non giustificare la previsione di una riserva di attività».*

<sup>9</sup> La risposta è ovvia: perché presume la colpevolezza di principio dell’accusato, che si aggrapperebbe a qualsiasi cavillo per di sfuggire alla condanna. Certo che anche gli analisti accusati ci mettono del loro! Per esempio, quando affermano che «si limitano a curare attraverso la parola» (come a dire: che danni posso mai fare?), senza comprendere che quel che conta non è il mezzo, ma il fine, ragione per cui la parola è uno strumento di cura proprio come un farmaco o un bisturi. Per tacere del fatto che la psicanalisi va piuttosto sotto il segno di: *Ne uccide più la parola della spada*.

<sup>10</sup> Fin dalla prima: «Né può ritenersi che il metodo “del colloquio” [si notino le virgolette] non rientri in una vera e propria forma di terapia, tipico atto della professione medica». Ho riprodotto l’intero testo di questa prima sentenza di condanna nel mio *Psicanalisi senza cura*, Polimnia Digital Editions, Sacile 2021.

L'abuso della professione di psicoterapeuta, da strumento giuridico di cui può avvalersi un Ordine professionale per difendere i propri interessi, è diventato uno strumento politico di caccia alle streghe. Ma che cos'ha di tanto pericoloso la psicanalisi non terapeutica?

## II. La psicanalisi. A prescindere da ogni preoccupazione terapeutica

Ritengo che la “cura psicanalitica” sia la principale e più radicata resistenza alla possibilità di «sperimentare sulla propria pelle la realtà dell’inconscio». Freud ha formulato più volte, con qualche variante, questa eccellente definizione dell’analisi<sup>11</sup> – che può ricondursi all’acquisizione della «sicura convinzione dell’esistenza dell’inconscio»<sup>12</sup> –, anche se la riservava all’analisi didattica, cioè a un’analisi *che poteva svolgersi a prescindere da ogni preoccupazione terapeutica*. Il passo successivo avrebbe dovuto essere di *non fare più distinzioni tra analisi didattica e analisi terapeutica*, nel senso che tutte le analisi sono didattiche nella misura in cui giungono a liberarsi della preoccupazione terapeutica, o dal postulato che la psicanalisi sia terapeutica. Quando questa preoccupazione – questo postulato – cade, non troviamo più un analista-medico e un paziente, e nemmeno un analista e un analizzante, ma solo due analizzanti. Ciò non significa che tutte le analisi – in quanto didattiche per definizione – debbano necessariamente concludersi con la formazione di un analista, cioè di un analizzante sospinto dal desiderio di ripetere la sua esperienza dell’analisi con altri analizzanti.

Che Freud avrebbe volentieri fatto a meno della preoccupazione terapeutica, emerge chiaro e tondo dalle confidenze “scandalose” che si è lasciato sfuggire “con qualche intimo”: «I pazienti sono gentaglia, canaglie, buoni solo per darci un guadagno economico e a farci imparare dai loro casi, la psicanalisi come terapia è inutile»<sup>13</sup>. Ma al tempo stesso temeva che senza il favore dell’*Ordre médical* la psicanalisi potesse affondare. Non era poi così sicuro che *Fluctuat nec mergitur*. Da qui le cauzioni da pagare, come nell’esergo di “Due voci di enciclopedia: ‘Psicoanalisi’ e ‘Teoria della libido’” (1922): «Psicoanalisi è il nome: [...] di un metodo terapeutico per il trattamento dei disturbi nevrotici»<sup>14</sup>, una definizione degna di figurare nello statuto dell’I.P.A. Ancora nel 1937, a fine corsa, scrive: «La terapia analitica può dirsi conclusa quando il paziente non soffre più dei suoi sintomi e ha superate le sue angosce e le sue inibizioni»<sup>15</sup>.

<sup>11</sup> Per esempio nella “Prefazione a ‘Gioventù travata’ di A. Aichhorn” (1925), in *Opere*, vol. 10, Boringhieri, Torino 1978 (1980), p. 182; *La questione dell’analisi laica* (1926), a cura di A. Sciacchitano e D. Radice, Mimesis, Milano-Udine 2012, pp. 41-42.

<sup>12</sup> S. Freud, *L’analisi finita e infinita*, trad. e cura di D. Radice, Polimnia Digital Editions, Sacile 2021, p. 40 dell’edizione PDF.

<sup>13</sup> «Die Neurotiker sind Gesindel, nur gut, uns finanziell zu erhalten und aus ihren Fällen zu lernen, die Psychoanalyse als Therapie ist wertlos». Così riporta S. Ferenczi nel suo *Diario clinico gennaio-ottobre 1932*, Raffaello Cortina Editore, Milano 1988, 4 agosto 1932, p. 285. Cfr. anche, con minime varianti, le annotazioni del 1 maggio 1932 (p. 164) e del 12 giugno 1932 (p. 198) e la lettera a Jung del 25 gennaio 1909.

<sup>14</sup> In *Opere*, cit., vol. 9, Boringhieri, Torino 1977 (1979), p. 439.

<sup>15</sup> S. Freud, *Analisi terminabile e interminabile* [*Die endliche und die unendliche Analyse*] (1937), in *Opere*, vol. 11, p. 498, Boringhieri, Torino 1979.

È per simili affermazioni che Freud – a causa della sua la doppiezza di medico e psicanalista – ha perso, già in partenza, la battaglia per la *Laienanalyse*<sup>16</sup>. Ma non è questo il punto.

Al di là di tutte le più articolate argomentazioni che la difesa dell'analisi laica può produrre, la vera questione che interroga l'analista è, per dirla con Salvatore Pace, come «dare testimonianza di ciò su cui è impossibile testimoniare», che è propriamente la *Frage* degli *scampati*. Un'impossibilità che è al centro di quell'ammutolire che non si fa complice del discorso comune, e per cui si può decidere di non difendersi, dato che la difesa è possibile solo accettando di parlare il linguaggio dell'accusa, che nulla può, né vuole sapere di quella impossibilità.

Perché la psicanalisi potesse sopravvivere, era forse necessario sacrificare l'esperienza dell'inconscio alla psicoterapia. Ciò che importa è che il compromesso sostenuto fino all'ultimo da Freud – la coesistenza di *due* distinte concezioni dell'analisi, ma più radicalmente di due *psicanalisi* –, sia venuto a cadere.

Così, oggi, sono proprio quegli analisti alla mercé del primo “paziente-canaglia”, che possono dare un nuovo significato alla parola “*Laienanalyse*”.

Contri esortava, già nel 1995, a “decidere Freud”<sup>17</sup>. Penso che avesse colto nel segno: “decidere Freud” è la posta in gioco della “psicanalisi oltre il Novecento”<sup>18</sup>. Il fatto che gli analisti non si siano mai decisi a decidere Freud, ha comportato che alla fine il diritto abbia deciso per loro.

È tuttavia un *fatto*, che ci siano degli psicanalisti per cui la psicanalisi non è una cura riservata ai “malati di mente”, ma un'esperienza dell'inconscio che ogni uomo può fare, un'esperienza che è una testimonianza di ciò di cui è impossibile dare testimonianza.

«Se lo psicanalista non coglie che ha di fronte un uomo, senza alcuna aggettivazione che lo qualifica dal punto di vista psichico, può solo impedire quell'evento che è l'esperienza psicanalitica, anche se la chiamerà psicanalisi»<sup>19</sup>.

<sup>16</sup> Si può ben immaginare come simili citazioni, estratte e ripulite dalla enorme complessità, problematicità e drammaticità del loro contesto, e opportunamente infilate sotto gli occhi del giudice (che di quel contesto, della pratica e della teoria dell'analisi può conoscere solo le banalità), producano un inevitabile effetto di suggestione. Ciò non toglie che il giudice si presti anche troppo facilmente a sancire questo disegno, rispetto a cui sembra completamente cieco: non tanto per la sua ignoranza (comprensibile) della materia su cui è chiamato a giudicare, quanto per la sua presunzione di sapere.

<sup>17</sup> Nel seminario 1995-1996 di Il Lavoro Psicoanalitico, *Perché Freud ha ragione. Freudiani dopo Lacan*, disponibile sul sito di Studium Cartello.

<sup>18</sup> La serie dei *Quaderni di Polimnia* (<https://polimniadigitaleditions.com/tutti-i-libri/quaderni/>) è incentrata proprio su questo tema, che costituisce il titolo del primo Quaderno di Giovanni Sias, *La psicanalisi oltre il Novecento*, Polimnia Digital Editions, Sacile (PN) 2018,.

<sup>19</sup> Cfr. G. Sias, *La psicanalisi oltre il Novecento*, cit.